

SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

I Servizi Abitativi Transitori (SAT) sono unità abitative da assegnare a particolari destinatari, con un contratto di locazione per un periodo determinato, ai sensi della Legge Regionale n.16/2016 e ss.mm.ii e della D.G.R. n° XI/6101 del 14.03.2022.

DESTINATARI

Alla luce della normativa regionale e del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 47/2023 possono presentare la domanda per i **Servizi Abitativi Transitori (SAT)** i nuclei familiari che si trovino in condizione di grave emergenza abitativa, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i., per le assegnazioni dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), ovvero:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di stranieri che in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica nel Comune;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio italiano o all'estero.
- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

I richiedenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà nel quale abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene, pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali (purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole);
5. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale (purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa);

6. Nuclei familiari privi di alloggio adeguato e che necessitano di urgente e idonea collocazione abitativa e con rilevanti fragilità dichiarate dai servizi sociali;
7. Ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa (art.23 comma 13 Legge Regionale 16/2016).

Presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e hanno validità di 1 anno solare. La domanda deve essere predisposta utilizzando il modulo disponibile sul sito internet comunale e dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Canegrate Via Manzoni, 1, previo appuntamento da prenotare telefonando al n.0331/463829.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare allo 0331/463829.

Valutazione della domanda

Tutte le domande presentate sono sottoposte al parere del Nucleo di valutazione Tecnico che valuta la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dal "Regolamento per l'accesso e la permanenza nei Servizi Abitativi Transitori (SAT)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.07.2023.